



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

Prot. n.1071/T/26.12 del 16 febbraio 2026

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Corretta applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. n. 95/2017 personale Carriera Dirigenziale Penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi informo di aver inoltrato ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità l'allegata nota Prot. n.1070/T/26.11 del 16 febbraio 2026 relativa all'oggetto, con la quale è stata formulata diffida all'Amministrazione di procedere all'immediata rettifica delle note dipartimentali in essa citate citate, in conformità dell'equiparazione sancita dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95 che, come noto, così testualmente recita ed inequivocabilmente dispone: “(...) fino alla entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”.

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi.

Nel ringraziarVi per la Vostra fiducia Vi chiedo, se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe., di farlo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo quella autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.973030505831



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. >>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (Istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

Prot. n.1070/T/26.11 del 16 febbraio 2026

Al Signor Direttore Generale del Personale
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dott.ssa Rita Monica Russo
ROMA

prot.dgp.dap@giustiziacer.it
relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

e, per conoscenza e quanto di competenza:

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria:

Presidente Dott. Stefano Carmine De Michele
ROMA

prot.dap@giustiziacer.it

Al Signor Capo
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità:

Presidente Dott. Antonio Sangermano
ROMA

prot.dgmc@giustiziacer.it

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Dott.ssa Silvia Mei
ROMA

prot.dgmc@giustiziacer.it

OGGETTO: Corretta applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. n. 95/2017.

Signor Direttore Generale,

questa Organizzazione Sindacale che, come noto, è il sindacato più rappresentativo¹ del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, ha appreso dalla consultazione di alcuni siti delle Organizzazioni Sindacali del personale dirigente e non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

¹ D.M. 4 aprile 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.128 del 03.06.2023).

Segreteria Nazionale

twitter  [@sidipeort](https://twitter.com/sidipeort) - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

che la S.V. ha emanato la nota ministeriale m_dg.GDAP-0065329.U Prot. del 11.02.2026, avente ad oggetto: *"Periodo di aspettativa per infermità 18 mesi continuativi e intervallo di tre mesi. Tipologia di assenze computazionale nel c.d. servizio attivo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria".*

Orbene, spiace dover constatare, ancora una volta e come di consueto, l'assoluta disattenzione riservata al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, alla quale le norme in essa richiamate si applicano direttamente, per effetto dell'equiparazione sancita dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95 che, come noto, così testualmente recita ed inequivocabilmente dispone: *"(...) fino alla entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente".*

Come innanzi si rappresentava, non è la prima volta che si deve registrare una strana forma di amnesia in merito alle norme, chiare e distinte, vigenti e direttamente applicabili, in maniera inequivocabile, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Si ritiene, pertanto, lecito ed opportuno, a questo punto, citare:

- 1) la nota Dipartimentale n. 407314.U Prot. del 01.10.2024, avente per oggetto *"Visite di controllo nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria posto in aspettativa per infermità".*
- 2) la nota Dipartimentale n. 0494978.U Prot. del 25.11.2024, avente per oggetto *"Visite di controllo nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria posto in aspettativa per infermità. Ulteriori chiarimenti".*
- 3) la nota Dipartimentale n. 0019343.U Prot. del 16.01.2026, avente per oggetto *"Disciplina transitoria permessi sindacali Area Negoziale Dirigenziale"*; seguita, poi, dalla nota n 059259.U Prot. del 06/02/2006 avente per oggetto: *"Disciplina transitoria permessi sindacali Carriera Dirigenziale Penitenziaria"* nella quale si sostiene, fantasiosamente ed incoerentemente, che la disciplina in esame - dapprima inspiegabilmente ritenuta

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipeort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

applicabile si soli dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria - si applicherebbe ai dirigenti penitenziari *"in via analogica ed in bonam partem"*.

Orbene, questo procedere ondivago e contraddittorio, ci lascia perplessi e sconcertati. Non è forse la Direzione Generale da Lei adesso diretta che, con la nota ministeriale n. 0322508.U Prot. del 17.09.2020, avente per oggetto *"Personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione Penitenziaria. Ricognizione degli istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione"*, aveva correttamente affrontato alcuni aspetti della disciplina del trattamento economico e giuridico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e dei dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria? Eppure nella nota prima citata si afferma espressamente che tra gli *"Istituti normativi applicabili ad entrambe le dirigenze, senza distinzioni"* vi erano, e vi sono quindi tuttora, *"Congedi straordinari e aspettativa"*.

Sempre in materia di aspettativa per infermità chiediamo, a questo punto alla S..V. di rispolverare la Lettera Circolare n. PU-GDAP-1 00-13/06/2007 – 0188490 – 2007 Prot. del 13.06.2007, avente per oggetto *"DIRIGENZA PENITENZIARIA – disciplina transitoria"* il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria" aveva affermato che *"(...) con l'entrata in vigore del d.lvo n. 63/ 2006, la disciplina dei principali istituti del rapporto di impiego è rinviata al procedimento negoziale, attualmente in fase di studio. Si ritiene opportuno, seguendo la ratio complessiva della legge delega, che fino al perfezionamento delle procedure sopra indicate, previste per la nuova carriera, il Comparto di riferimento per il personale destinatario della nuova normativa di cui alla legge 154/2005 continui ad essere quello della Sicurezza, in precedenza seguito. Tale proroga trova fondamento in una norma di contenuto generale, l'art. 2 della legge istitutiva, a norma del quale il rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di lavoro di diritto pubblico."*. Per non parlare, poi, della Lettera Circolare n. PU-GDAP-1a00-09/05/2008 – 0160183 – 2008 Prot. del 09. 05.2008, avente per oggetto *"DIRIGENZA PENITENZIARIA – Quesiti relativi all'applicazione della disciplina transitoria"* con la quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riconfermato tale impostazione metodologica. Ma tali disposizioni, adottate in via interpretativa sono state, poi, confermate e superate dall'entrata in vigore del citato art. 48 del D. Lgs. n. 95/2017.

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipeort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Signor Direttore Generale, per concludere, questo modo di affrontare la gestione del trattamento economico e giuridico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ha dell'incredibile. Dopo il costruttivo confronto inaugurato con il tavolo sindacale nel quale abbiamo discusso dell'evidente illegittimità delle disposizioni emanate, *motu proprio*, dalla S.V. in materia di “decurtazione dell’indennità dirigenziale” - disposizioni, poi, opportunamente sospese “*more temporis*” e, quindi, non più operative - avevamo pensato che si fosse inaugurata una rinnovata stagione di corrette relazioni sindacali sulle materie, a legge vigente, oggetto di negoziazione. Evidentemente così non è stato.

Tanto premesso si invita e si diffida l'Amministrazione Penitenziaria, a procedere all'immediata rettifica delle note citate, nei sensi richiesti da questa Organizzazione sindacale, rammentando, parenteticamente, che due dei ruoli nei quali si articola la pur unica carriera dirigenziale penitenziaria – quello dei dirigenti di istituto penale per i minorenni e quello dei dirigenti di esecuzione penale esterna - sono costituiti e radicati nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e che, pertanto, come già evidenziato in alcuni recenti incontri sindacali, le disposizioni che riguardano direttamente tali ruoli dovrebbero essere preventivamente concordate ed assentite da entrambi i Dipartimenti interessati.

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente nota, significando, che, in difetto, saremo costretti a rivolgerci alle competenti sedi giudiziarie, per tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi del personale da noi rappresentato.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.

Distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

Segreteria Nazionale

twitter [@sidipepert](https://twitter.com/sidipepert) - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583